



in collaborazione con:



REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE

per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e *piercing*

INDICE

Riferimenti normativi ricorrenti	3
Premessa	4
Capo primo - DISPOSIZIONI GENERALI	5
articolo 1 Oggetto del regolamento	5
articolo 2 Esercizio dell'attività	5
articolo 3 Condizioni per lo svolgimento dell'attività	6
articolo 4 Definizioni	7
articolo 5 Attività svolte presso l'abilitazione	11
articolo 6 Attività didattiche	11
articolo 7 Affitto di poltrona/cabina o postazione	11
Capo secondo - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	14
articolo 8 Contenuto della SCIA	14
articolo 9 Informazione alla clientela	15
articolo 10 Subingresso, trasferimento di sede e variazione dei locali e del responsabile tecnico	15
articolo 11 Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività	15
articolo 12 Cessazione dell'attività	16
Capo terzo - NORME IGIENICO SANITARIE	17
articolo 13 Vigilanza igienico - sanitaria	17
articolo 14 Requisiti dei locali	17
articolo 15 Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali	18
articolo 16 Requisiti igienico – sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche	19
articolo 17 Norme igieniche per l'esercizio delle attività	20
articolo 18 Prodotti utilizzati nell'attività	21
articolo 19 Manifestazioni pubbliche	21
Capo quarto - ORARI	23
articolo 20 Giorni di esercizio ed orari delle attività	23
Capo quinto - CONTROLLI E SANZIONI	25
articolo 21 Vigilanza e controlli	25
articolo 22 Sanzioni amministrative pecuniarie	25
articolo 23 Chiusura dell'esercizio	25
Capo sesto - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	25
articolo 24 Norme finali	25
articolo 25 Approvazione	25

RIFERIMENTI NORMATIVI RICORRENTI

norma	descrizione	testo vigente
L. 1/90	la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"	 
L.R. 29/91	la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista"	 
D.Lgs. 267/2000	il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL)	 
L. 174/2005	la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"	 
L.R. 28/2009	la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"	 
D.M. 110/2011	il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 ottobre 2011, n. 110 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista"	 
D.G.R. 11/2013	la deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing"	 
D.M. 206/2015	il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 maggio 2015, n. 206 "Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista"	 

PREMESSA

Questa Amministrazione comunale ha formalmente affidato al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso - previa sottoscrizione di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30, comma 4, ultima parte, del D.Lgs. 267/2000 – l'esercizio e la gestione in forma associata delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio / Attività Produttive in materia di attività commerciali ed assimilabili (ivi comprese quelle connesse agli adempimenti amministrativi di cui al presente regolamento), con attribuzione della relativa conduzione amministrativa e responsabilità giuridica in capo all' "Area Omogenea Organizzativa BIMdigitalPA" del Consorzio stesso, e nello specifico allo "Sportello Unico Commercio", puntualmente istituito a tal fine.

Il presente Regolamento disciplina la gestione in forma associata delle funzioni amministrative concernenti le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e *piercing*. Lo stesso è stato redatto dall'area omogenea organizzativa (aoo) consortile BIMdigitalPA - in collaborazione con l'ULSS n. 2 Marca Trevigiana (di seguito "ULSS") – a revisione, per quanto compatibile, dello schema tipo approvato dalla Giunta della Regione del Veneto con propria deliberazione n. 1682/2022 ^[1], per esigenze di univocità ed uniformità dell'interpretazione delle procedure amministrative e delle attività di controllo connesse allo svolgimento delle attività di cui trattasi nei Comuni aderenti a detta gestione amministrativa associata.

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione ^[2] riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della L. 131/2003 ^[3], ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

In applicazione, in particolare, della disposizione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 222/2016 ^[4], l'approvazione del presente regolamento è intesa anche alla previsione di ulteriori livelli di semplificazione nel disciplinare i livelli amministrativi di propria competenza, nelle more di successive previsioni al riguardo da parte della regione o di enti sovraordinati. Oltre a quanto disposto dal presente regolamento, è comunque dovuto il rispetto di ogni disposizione ed indicazione di legge e di regolamento – in quanto applicabile – in particolare in materia di sicurezza antincendio, di igiene pubblica, di tutela ambientale e dall'inquinamento acustico, il cui controllo rimane in capo ai rispettivi enti di competenza ed Organi di controllo.

Al fine dello svolgimento degli adempimenti amministrativi disciplinati nel presente regolamento, i soggetti interessati utilizzano l'apposita modulistica validata dall'aoo BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso e resa disponibile nel portale polifunzionale "Unipass" (<https://portale.unipasspa.it>), ovvero anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata, al fine della relativa gestione telematica, in attuazione della progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi propri della Pubblica Amministrazione nei termini già svolti dallo stesso Consorzio, a partire dall'anno 2015, come convenuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 con i Comuni aderenti alla specifica gestione associata di funzioni amministrative denominata "Servizi e progettualità Unipass".

^[1] trattasi della [deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1682 del 30 dicembre 2022](#), ad oggetto "Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 e 23 ottobre 2009, n. 28". A tal riguardo, la Direzione regionale Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese con propria [nota prot. n. 34353 del 19 gennaio 2023](#), ad oggetto "Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Trasmissione dello schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" approvato con DGR n. 1682 del 30 dicembre 2022", ha evidenziato che "lo schema tipo regionale potrà essere revisionato, per quanto compatibile, dai singoli Comuni in fase di approvazione del Regolamento comunale stesso";

^[2] trattasi della [legge 27 dicembre 1947](#), ad oggetto "Costituzione della Repubblica Italiana";

^[3] trattasi della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

^[4] trattasi del [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#), ad oggetto "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Capo primo DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di acconciatore ^[5] (termine comprensivo delle vecchie accezioni di "parrucchiere" e "barbiere") e di estetista ^[6] siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, definite dalla normativa vigente richiamata all'articolo 4.
2. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e *piercing*.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della L. 174/2005, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) qualifica di barbiere;
 - b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
4. Quando le attività di cui al comma 1 e 2 sono esercitate in palestre, *clubs*, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali ^[7].

→ Oltre allo svolgimento "saltuario" delle attività di cui al comma 1 presso la sede designata dal cliente, ovvero il luogo dove lo stesso temporaneamente si trova, è parimenti consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma "stabile" (ovvero non saltuaria) presso i locali di uno delle strutture sopra richiamate, fatto salvo in questo caso il rispetto della disciplina in materia di adempimenti amministrativi (SCIA) e dei connessi profili igienico-sanitari dei locali, nonché fiscali e di contrattualistica. In quest'ultima circostanza, la titolarità e responsabilità dell'attività da svolgersi deve essere ricondotta in capo all'impresa interessata, tenuta alla presentazione al Comune territorialmente competente della pratica amministrativa abilitante all'esercizio dell'attività ed ai connessi e richiamati adempimenti, mentre i rapporti giuridici tra quest'ultima e la struttura ospitante devono essere regolati facendo ricorso all'ampio novero degli istituti contrattuali possibili alla luce dell'ordinaria disciplina civilistica. ^[8]
5. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R.D. n. 1265/34 ^[9].

articolo 2 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e *piercing* nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA") ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 ^[10].

^[5] per informazioni di dettaglio sull'attività di acconciatore, consultare la specifica [pagina internet](#) sul sito della Regione Veneto;

^[6] per informazioni di dettaglio sull'attività di estetista, consultare la specifica [pagina internet](#) sul sito della Regione Veneto;

^[7] per informazioni di dettaglio su ciascuna qualifica ed abilitazione professionale, consultare le specifiche pagine internet sul sito della Regione Veneto, a partire dai seguenti collegamenti: [acconciatore](#) / [estetista](#) / [tatuatore e piercer](#);

^[8] vedasi il [parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 325777 del 17 ottobre 2016](#), ad oggetto "Esercizio dell'attività di acconciatore fuori dai locali dell'impresa";

^[9] trattasi del [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), ad oggetto "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (TULS);

^[10] trattasi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". A tal riguardo, rileva la [nota della Direzione regionale Industria e Artigianato prot. n. 489274 del 29 ottobre 2012](#), ad oggetto "Legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 recante 'Disposizioni per l'adempimento per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva

2. La SCIA, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 4, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
3. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio o presso l'abitazione privata del cliente - salvo le eccezioni di seguito precisate - i titolari, soci partecipanti all'attività, dipendenti o collaboratori delle imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista in sede fissa, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente, anche nei giorni festivi, in caso di sua malattia o altra forma di impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo o in occasione di cerimonie, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 16, comma 9.

→ Risulta parimenti vietata l'offerta del servizio delle attività di cui al comma 1 mediante l'utilizzo di un "veicolo speciale", ancorchè appositamente adattato ed attrezzato per la prestazione in esso delle stesse, in quanto qualificabile come esercizio in forma ambulante. ^[11]

→ In merito all'esperienza lavorativa qualificata di un familiare coadiuvante (che ai sensi dell'articolo 2 della L. 463/59 sono i familiari del titolare - intendendosi per tali il coniuge, il convivente con unione civile, i parenti entro il III° e gli affini entro il II° - che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e come tali con obbligo di iscrizione IVS e INAIL), la stessa deve essere riconosciuta in analogia alla figura del collaboratore familiare, atteso anche quanto riporta l'articolo 3, comma 1, della L. 1/90. Pertanto, stante che al familiare coadiuvante è ammessa la possibilità di svolgere l'incarico di responsabile tecnico nell'impresa, deve essere riconosciuta anche la possibilità di maturare il periodo triennale per poter poi sostenere l'esame teorico pratico e diventare responsabile tecnico. ^[12]

4. Il titolare di un'impresa di estetista o di acconciatore può, in via non esclusiva, effettuare specifici trattamenti presso i locali di altre imprese della medesima tipologia.

articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi e il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza.

→ La necessità di un'esplicita designazione formale del responsabile tecnico sussiste certamente nell'ipotesi di imprese individuali non artigiane, mentre nel caso di imprese individuali artigiane che svolgano la propria attività in unica sede essa deve intendersi esclusa dal quadro normativo complessivamente vigente. ^[13]
Perché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere, tra il primo e la seconda, un rapporto di "immedesimazione". Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. Con il proprio operato e le proprie determinazioni, visto il rapporto sopra descritto, egli impegna l'impresa limitatamente agli aspetti tecnico-operativi dell'attività della stessa. ^[14]

2. Nei casi di cui al comma 1, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.

1992/43/CEE, delle direttive 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012). Disposizioni in materia di disciplina delle attività di estetista, acconciatore e tinto lavanderia. Nota informativa";

^[11] vedasi il [parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 433949 del 29 dicembre 2016](#), ad oggetto "Acconciatori. Esercizio dell'attività in forma itinerante";

^[12] trattasi della precisazione fornita dalla Commissione Regionale dell'Artigianato (C.R.A. Veneto) con propria [nota prot. n. 437978 del 14 ottobre 2020](#), ad oggetto "Quesito in tema di riconoscimento dell'esperienza lavorativa qualificata svolta dal familiare coadiuvante di un'impresa di estetista";

^[13] ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 4, della L. 443/85, è imprenditore artigiano "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo», il quale «nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali";

^[14] vedasi la [circolare del Ministro delle Attività Produttive n. 3600/C \(prot. n. 3469\) del 6 aprile 2006](#), ad oggetto "Attività regolamentate (installazione di impianti, autoriparazioni, pulizie, facchinaggio). Utilizzo di alcune figure contrattuali previste dalla riforma del diritto del lavoro";

3. Per ogni sede/unità locale dell'impresa esercente le attività di acconciatore e di estetista, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

→ Le vigenti normative non impongono la nomina presso le eventuali ulteriori sedi di altrettanti, differenti, responsabili tecnici. È invece consentito all'impresa esercente una delle attività di cui al presente comma di nominare uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti di legge, quale responsabile tecnico di differenti sedi locali, purché questi garantisca la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività cui è preposto: condizione che può evidentemente tradursi nell'impossibilità di svolgere contemporaneamente la relativa attività nelle diverse sedi dell'impresa e che dovrà essere adeguatamente valutata e verificata nell'eventuale espletamento di controlli e verifiche ispettive da parte delle autorità competenti. ^[15]

4. Il responsabile tecnico designato deve garantire una costante presenza durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio e, in particolare, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 rispettivamente per l'attività di acconciatore e di estetista.

→ L'impresa può evitare il temuto rischio di sospensione dell'attività esercitata nel caso di imprevista e momentanea assenza del responsabile tecnico ricorrendo alla preventiva designazione di più soggetti cui affidare il relativo ruolo, i quali possano nell'eventualità prestare la propria opera in temporanea sostituzione del primo responsabile che debba momentaneamente assentarsi. ^[16]

5. Per le attività di acconciatore e di estetista, in caso di mancata sostituzione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la presentazione della comunicazione di cui al successivo articolo 10, comma 1, secondo periodo, di designazione del nuovo responsabile tecnico allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito "SUAP"), ovvero allo Sportello Unico Commercio, competente per il territorio nel quale si svolge l'attività.

6. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna delle attività di cui al comma 1 e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 5 deve essere presentata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

articolo 4 - Definizioni

1. **ACCONCIATORE** : attività disciplinata dalla L. 174/2005 e dalla L.R. 28/2009, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di *manicure* e *pedicure* estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale.

→ La prestazione semplice di *manicure* prevista dalla L. 174/2005 consiste in una applicazione di smalto a freddo. Invece, l'applicazione di uno smalto semipermanente asciugato in fornello e finalizzato ad una durata maggiore del trattamento, consistente nell'apposizione di una foglia protettiva di materiale sintetico, è attività riservata alla L.1/90. La *manicure* esercitata ai sensi della L. 174/2005 deve essere accessoria al trattamento dell'acconciatore e non esercitata con clientela dedicata, altrimenti risulta essere esercizio dell'attività di estetica. ^[17]

2. **ESTETISTA** : attività disciplinata dalla L. 1/90, e dalla L.R. 29/91, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i trattamenti di abbronzatura o la sauna (con esclusione di quella messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive ^[18], a uso esclusivo

^[15] vedasi il [parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 6678 del 20 gennaio 2015](#), ad oggetto "Esercizio dell'attività di acconciatore fuori dai locali dell'impresa";

^[16] vedasi il [parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 13472 del 2 febbraio 2015](#), ad oggetto "Attività di acconciatore e di estetista. Presenza del responsabile tecnico";

^[17] trattasi delle precisazioni fornite dalla Commissione Regionale dell'Artigianato (C.R.A. Veneto) con propria [nota prot. n. 242670 del 22 giugno 2016](#), ad oggetto "Richiesta di chiarimenti su manicure";

^[18] le strutture ricettive sono definite dalla D.G.R. 802/2014 ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 11/2013. Come confermato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A. Veneto) con propria [nota prot. n. 185029 del 4 maggio 2015](#), ad oggetto "Richiesta di chiarimenti su attività di sauna in attività ricettive", detta norma non ricomprende in alcun modo le palestre;

degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva), la ginnastica estetica, il massaggio estetico (con esclusione del massaggio terapeutico), l'attività di oncotecnico (consistente nell'attività di apposizione o realizzazione, attraverso resine, *gel* o altre sostanze, di unghie finte, con o senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna), il disegno epidermico e il trucco semipermanente (a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla D.G.R. 11/2013^[19] per l'attività di tatuaggio).

L'attività di estetista può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla L. 1/90 e al D.M. 110/2011 (come modificato dal D.M. 206/2015), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

→ La messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.^[20]

→ In mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggio non riconducibili alle tipologie aventi finalità di carattere terapeutico-riabilitativo (attività sanitarie) o di miglioramento e protezione dell'aspetto estetico e/o l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi (ad esempio, cellulite), ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di "benessere" della persona (ovvero di tipo rilassante), non sono sottoposte a particolari restrizioni all'esercizio (quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista). Pertanto, le stesse – in quanto non configurano attività né parasanitarie né estetiche - devono considerarsi libere e suscettibili di ricadere nell'ambito della L. 4/2013^[21], fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali (ad esempio, relativamente all'idoneità dei locali). In tal senso, a mero titolo esemplificativo, l'attività del massaggio thailandese non è annoverabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha finalità terapeutica, né tanto meno finalità estetica; parimenti l'attività di operatore di massaggi Tuina rientra nell'ambito più ampio della categoria delle cosiddette "Discipline bio-naturali", non regolamentate a livello nazionale.^[22]

^[19] vedasi, in particolare, l'[Allegato A](#) alla D.G.R. 11/2013;

^[20] trattasi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 50 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le strutture ricettive" della [L.R. 2 aprile 2014, n. 11](#), ad oggetto "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014". Con propria [nota del 21 febbraio 2007](#) la Commissione Regionale dell'Artigianato (C.R.A. Veneto) aveva già ritenuto che "la piscina con idromassaggio non rientri nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato unico alla L. 1/90. Ne consegue che non necessita l'assistenza di un'estetista nel caso in cui un esercizio alberghiero metta a disposizione dei propri clienti tale attrezzatura";

^[21] trattasi della [legge 14 gennaio 2013, n. 4](#), ad oggetto "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", alla quale riferisce e consegue la [legge regionale veneta 16 febbraio 2018, n. 8](#), ad oggetto "Discipline del benessere e bio-naturali". A tal riguardo giova ricordare, in particolare, la controversa vicenda dell'utilizzo delle "Grotte del sale" per il trattamento della cosiddetta "Haloterapia" e di analoghe apparecchiature basate sulla medesima tecnologia di funzionamento: iniziata dall'emanazione da parte del Ministero della Salute della [nota prot. n. DGFSC.3/P/33981/I.1.b.f.1/2012/184 del 15 maggio 2012](#), ad oggetto "Grotte di sale per haloterapia", la stessa è proseguita con la presa di posizione da parte della Regione Veneto rispettivamente con la [nota prot. n. 222798 in pari data](#), ad oggetto "Attività di haloterapia. Indicazioni", la [nota prot. n. 238872 del 23 maggio 2012](#), ad oggetto "Attività di haloterapia. Integrazione e precisazioni alla nota prot. 222798 del 15/05/2012", e la [nota prot. n. 335501 del 19 luglio 2012](#), ad oggetto "Grotte di sale per haloterapia - nuove disposizioni", per poi essere riportata al punto di partenza dalle sentenze del T.A.R. Lazio, Sezione Terza *Quater*) rispettivamente [n. 5546 del 15 giugno 2012](#), e [n. 11604 del 19 novembre 2014](#), con le quali i giudici – oltre a dichiarare l'illegittimità del citato provvedimento del Ministero della Salute - hanno constatato e ribadito la sussistenza di un vuoto normativo in materia che solo le Regioni avrebbero potuto colmare dando precise indicazioni agli operatori sul territorio;

^[22] vedasi rispettivamente la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 293796 del 20 settembre 2016](#), ad oggetto "Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona", la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 138831 del 18 maggio 2016](#), ad oggetto "Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona - Sequestro amministrativo del centro massaggi all'insegna "Tuina" e delle relative attrezzature", la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 80994 del 22 marzo 2016](#), ad oggetto "Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona", e la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 85939 dell'8 giugno 2015](#), ad oggetto "Attività di massaggi rivolti al benessere della persona". Quest'ultima, fa seguito alla [nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 194665 del 4 novembre 2014](#), ad oggetto "Attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona - Quesito", e alla [nota del Ministero della Salute prot. n.](#)

→ L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali, senza preparazione delle stesse e della pelle che le contorna, anche ricorrendo a protesi preconfezionate che hanno solo la mera finalità di abbellimento del dito. Non sono, invece, consentiti né l'effettuazione di interventi curativi sulla superficie corporea, né il trattamento o l'alterazione dell'unghia naturale o forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle. I locali nei quali è svolta detta attività devono rispettare i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale, regionale e comunale. ^[23] ^[24]

[26448 del 22 maggio 2015](#), ad oggetto "Attività di massaggi rivolti al benessere della persona", e richiama i contenuti dell'allegata nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 114579 dell'8 luglio 2013, ad oggetto "Qualificazione giuridica dei 'centri massaggi' che erogano esclusivamente prestazioni di massaggi". A tal riguardo, rilevano anche:

- la [sentenza n. 153 del 14 aprile 2006](#) con la quale la Corte Costituzionale ha censurato di illegittimità costituzionale quelle leggi regionali che – nel disciplinare la materia delle c.d. "Discipline bio-naturali" - hanno violato il principio secondo il quale "L'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale", da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali;
- la [sentenza del Consiglio di Stato n. 3378 del 26 luglio 2013](#), dalla quale si evince la non riconducibilità dell'attività consistente nella pratica di massaggi Tuina all'attività di estetista di cui alla L. 1/90. Infatti, la finalità delle manipolazioni rientranti tra quelle proprie dei massaggi Tuina appare estranea al rilievo legale della professione di estetista e alla relativa regolamentazione ai sensi della L. 1/90, in quanto le stesse non sono immediatamente dirette all'unitario scopo di eliminare o ridurre gli inestetismi presenti sul corpo umano, ovvero - grazie alla relativa praticata attività - l'aspetto estetico non viene modificato "attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti";

^[23] trattasi della previsione di cui all'articolo 112, commi 4 e 5, della [L.R. 30 dicembre 2016, n. 30](#), ad oggetto "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017". Lo stesso articolo al comma 1 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2-bis, della L.R. 29/91 (che prevedeva che "Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1/1990 l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990"). Con l'approvazione di detto articolo è stato altresì istituito un corso di formazione relativo all'attività di onicotecnico, da svolgersi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale. Allo stato attuale tale normativa è carente di alcuni aspetti applicativi che sono in via di perfezionamento. I programmi del corso di formazione sono tuttora in fase di realizzazione e non è ancora dato individuare se al superamento del corso di formazione venga rilasciato un attestato di partecipazione o di abilitazione, inoltre ancora non sono stati chiaramente definiti dalle autorità sanitarie competenti quali siano i requisiti edilizi ed igienico-sanitari da rispettare per aprire un centro di sola attività di onicotecnico. La figura dell'onicotecnico, come oggi definita, può prevedere due fattispecie lavorative ben distinte:

- l'attività di "ricostruzione delle unghie", da sempre di competenza dell'estetista;
- l'attività di "applicazione e decorazione di unghie artificiali" (con applicazione di specifiche protesi dette *tips*) la quale era stata confermata come di esclusiva competenza dell'estetista anche dal Consiglio di Stato (vedasi al riguardo il [parere definitivo n. 1592 – affare 1459/2010 del 29 marzo 2012](#), secondo il quale "Non si tratta quindi di attività libera, ma soggetta ai requisiti professionali stabiliti dalla citata legge [L. 1/90] e per la quale è previsto un titolo autorizzatorio rilasciato dal Comune, così come risulta necessaria l'acquisizione dell'iscrizione all'albo degli artigiani della camera di commercio, peraltro indispensabile anche per la sola applicazione e decorazione di unghie artificiali") e con la modifica della L.R. 29/91 apportata dalla L.R. 21/2007 che aveva introdotto all'articolo 2 il comma 2-bis, abrogato dalla succitata L.R. 30/2016. Questa rientrerebbe nella definizione dell'attività professionale di estetista di cui all'articolo 1 della L. 1/90, come chiarito anche da autorevole giurisprudenza, per garantire la tutela salute sia dell'operatore che del cliente, dalla capacità sensibilizzante dei composti acrilici presenti nelle unghie artificiali, che richiedono una specifica formazione professionale in materia igienico-sanitaria dell'esercente l'attività.

Conseguentemente, la Regione Veneto ha informalmente consigliato di attendere una più completa attuazione della normativa in oggetto prima di procedere all'apertura di nuove imprese sul territorio che siano sprovviste di tale requisito. Ad ogni buon conto, giova ricordare che con propria [nota del 19 settembre 2007](#) la Commissione Regionale dell'Artigianato (C.R.A. Veneto) aveva già ritenuto che "qualsiasi atto di intervento sulle unghie necessiti del possesso della qualifica professionale richiesta dalla L. 1/90, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della L. 174/2005";

^[24] in precedenza, giusta anche la [sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Terza, n. 4327 del 21 dicembre 2001](#), detta attività – in quanto non assimilata a quella di estetista di cui all'articolo 1 della L. 1/90 - era soggetta esclusivamente all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della [L. 443/85](#) ("Legge-quadro per l'artigianato"), o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, ad oggetto "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", secondo la classificazione (tutt'ora vigente) delle attività economiche ATECO, e nello specifico il codice 96.02.03 "Servizi di manicure e pedicure" (al quale riferisce l'attività di onicotecnico), diverso e distinto rispettivamente dal codice 96.02.01 "Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere" (acconciatori, ecc.) e dal codice 96.02.02 "Servizi degli istituti di bellezza" (estetisti, ecc.). In tal senso, mentre la mera attività di "applicazione e decorazione" di unghie artificiali (ossia di applicazione di specifiche protesi, dette *tips*) configurava una generica (e libera) prestazione di servizi artigianali, non determinando alcuna modifica dell'unghia naturale (purchè i trattamenti eseguiti avvenissero esclusivamente sulle unghie artificiali, lasciando inalterate le unghie

→ Il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all'abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l'introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell'intervento sta la necessità di ripetere l'operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione della pelle). Lo stesso viene annoverato tra le tipologie di attività esercitabili dall'estetista, ed è altresì soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio previsti dalla vigente disciplina regionale.^[25] Pertanto, l'estetista può praticare detta attività purché abbia frequentato uno specifico corso regionale obbligatorio in materia igienico-sanitaria^[26], nonché – quale requisito necessario per l'utilizzo del macchinario – abbia ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura "*Dermografo per micropigmentazione*" (di cui alla scheda 23 allegata al D.M. 206/2015) o da un suo mandatario o da altro ente competente. Al contrario, non è invece possibile l'esercizio dell'attività di trucco semipermanente da parte di un tatuatore in ragione della diversa finalità rispetto a quella tipicamente estetica: il tatuatore, infatti, pur lavorando per mezzo dell'introduzione nel derma umano di pigmenti di uno o più colori, ha come scopo quello di realizzare il cosiddetto "*tatuaggio ornamentale*" e non di eliminare o attenuare gli inestetismi presenti nel corpo umano (attività, questa, riservata all'operatore estetico, che per operare come tale deve possedere i requisiti previsti dalla relativa normativa di settore.^[27]

→ È correttamente ascrivibile all'ambito delle attività di estetista anche il trattamento e l'estensione (*extension*) delle ciglia, ovvero l'applicazione di ciglia posticce su quelle naturali, attraverso il ricorso a prodotti specifici ad uso professionale (colle organiche, solventi). Questa rappresenta un trattamento, eseguito sulla superficie del corpo umano e finalizzato al miglioramento estetico e all'eventuale attenuazione degli inestetismi, che richiede, oltre a capacità manuali adeguate, idonee conoscenze in termini di igiene, fisiologia, chimica cosmetologica, dermatologia, anche in considerazione della sua durata semipermanente (da alcune settimane a 2-3 mesi) in base al ciclo di vita delle ciglia naturali.^[28]

3. **TATUATORE** : attività disciplinata dalle "*Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza*" (circolari ministeriali n. 2.9-156/98 e n. 2.8-633/98)^[29] - e dalla D.G.R. 11/2013, che consiste nella tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione intradermica di pigmenti mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte e finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti o semipermanenti.

naturali), così da non richiedere gli specifici requisiti di qualificazione previsti dalla L. 1/90, la "*ricostruzione*" delle unghie rappresentava una "*prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano*" per mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone e proteggendone l'aspetto estetico, eliminando o attenuando gli inestetismi presenti con (giuste le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge medesima). Vedasi, a tal riguardo, il [parere del Ministero delle Attività Produttive \(Ufficio Legislativo\) prot. n. 18154 R3F/123 del 25 settembre 2002](#), ad oggetto "*Attività artigianale di applicazione unghie artificiali*";

^[25] trattasi della previsione di cui all'articolo 4, comma 2, dell'[Allegato A alla D.G.R. 1682/2022](#), che riferisce nello specifico ai "*requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l'attività di tatuaggio*";

^[26] la D.G.R. 11/2013 ha previsto la frequenza obbligatoria ad un corso specifico regionale di cui alla [D.G.R. n. 355 del 24 marzo 2016](#), ad oggetto "*Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per esercente l'attività di tatuaggio e piercing. (Art. 19, L.R. 10/1990)*", in attuazione di quanto previsto dalle [Linee Guida del Ministero della Sanità](#) (circolare 16 luglio 1998, n. 2.8/633), richiamate anche dal D.M. 206/2015 nella scheda n. 23 dedicata al "*Dermografo per micropigmentazione*". Di diverso avviso è, invece, il Ministero dello Sviluppo Economico, che con propria [nota prot. n. 18706 del 20 gennaio 2017](#), ad oggetto "*Estetisti. Attività di trucco semipermanente*", ha reso al riguardo un richiesto parere nel senso che "*debba ritenersi consentita la prestazione dell'attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte*".

^[27] trattasi delle precisazioni fornite dalla Direzione regionale Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese con propria [nota prot. n. 112196 del 28 febbraio 2023](#), ad oggetto "*Schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing – allegato A DGR n. 1682 del 30 dicembre 2022*", che confermato quanto già affermato con propria precedente [nota prot. n. 65760 del 15 febbraio 2019](#) inviata al Comune di Verona in riscontro ad uno specifico quesito sul trucco semipermanente,

^[28] vedasi il [parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 205802 del 4 ottobre 2012](#), ad oggetto "*Requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di estensione (extension) delle ciglia. Quesito*"; e la [nota della Direzione regionale Industria Artigianato Commercio e Servizi prot. n. 481133 dell'11 novembre 2020](#), ad oggetto "*Riscontro al quesito sull'applicazione di ciglia sintetiche e applicazioni prodotti su ciglia e sopracciglia, acquisito con nota protocollo regionale. n. 477712 del 10.11.2020*";

^[29] trattasi delle [circolari del Ministero della Sanità](#) rispettivamente 5 febbraio 1998, n. 2.9/156, ad oggetto "*Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza*", e 16 luglio 1998, n. 2.8/633, ad oggetto "*Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità*";

→ A pena dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 della L. 3/2018 ^[30] (che prevede e punisce l'esercizio abusivo di professione sanitaria), non possono essere svolti da operatori esercenti l'attività di estetista piuttosto che di tatuatore, bensì esclusivamente da professionisti sanitari in ambulatorio accreditato o autorizzato a seconda che venga o non venga eseguita a carico del Servizio Sanitario Nazionale (e non in strutture non sanitarie e da personale non sanitario), i tatuaggi con finalità medica - intesi come prestazione di "pigmentazione" - eseguiti su persone che hanno subito modifiche nell'aspetto cutaneo del complesso areola-capezzolo quali esito di traumi, interventi chirurgici o patologie. Questi consistono nell'introduzione di inchiostro nel derma al fine di coprire alterazioni della pigmentazione cutanea e di ripristinare l'aspetto di una cute sana, anche come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva. ^[31]

4. **PIERCER** : attività disciplinata dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" (circolari ministeriali n. 2.9-156/98 e n. 2.8-633/98) e dalla D.G.R. 11/2013, che consiste nella perforazione di varie parti del corpo umano allo scopo di inserirvi anelli o oggetti ornamentali in metallo di diversa forma e dimensione.

articolo 5 - Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e *piercer* possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge, dal presente regolamento - con particolare riguardo alle "Norme igienico sanitarie" di cui al capo III - e, con riferimento all'attività di tatuaggio e *piercing*, dalla D.G.R. 11/2013.
2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

articolo 6 - Attività didattiche

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o *piercing*, esercitate a fini didattici da soggetti diversi dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 19/2002 ^[32], sono soggette a SCIA da presentare al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio, competente per territorio, su apposita modulistica validata dall'ao BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso e resa disponibile nel portale polifunzionale "Unipass" (<https://portale.unipasspa.it>) ovvero anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) idoneità igienico - sanitaria delle aule per utilizzo ad uso didattico;
 - c) accessibilità dall'esterno e all'interno alle persone con impedita o ridotta capacità motoria e presenza di un servizio igienico attrezzato per questo scopo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando l'attività didattica è svolta in locali autorizzati all'esercizio professionale dell'attività.

articolo 7 - Affitto di poltrona/cabina o postazione

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e *piercing* possono essere svolte anche congiuntamente in uno stesso esercizio da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nonché, per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e *piercing*, le disposizioni di cui alla D.G.R. 11/2013.

→ La coesistenza presso gli stessi locali di due o più imprese rende anche necessaria l'individuazione di un diverso responsabile tecnico per ciascuna delle imprese interessate, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività medesima: dalla reciproca indipendenza delle imprese deriva l'esigenza di ridurre per quanto possibile i profili

^[30] trattasi della [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#), ad oggetto "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute";

^[31] vedasi la [circolare del Ministero della Salute prot. n. 14138 del 15 maggio 2019](#), ad oggetto "Nota circolare sui tatuaggi con finalità medica; chiarimenti in merito alla pigmentazione dell'areola-capezzolo";

^[32] trattasi della [legge regionale 9 agosto 2002, n. 19](#), ad oggetto "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

di commistione tra le relative attività, sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi di una delle imprese, sia per garantire una limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all'uno o all'altro soggetto (che costituisce condizione necessaria per l'efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle Amministrazioni competenti). ^[33]

È, altresì, possibile l'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che si rechi ad operare presso altra sede nella quale sia già legittimamente esercita l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), purché esso sia preceduto dall'adeguamento dei locali e da apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge. ^[34]

2. La condivisione di una stessa sede/unità locale da parte di soggetti diversi - esercenti la medesima attività - può dar luogo all'affitto di poltrona/cabina o postazione, regolato da apposito contratto fra titolare dell'attività che concede una parte dei propri locali e delle attrezzature pertinenti in uso ad altro soggetto abilitato (utilizzatore) che svolge la sua stessa attività in piena autonomia, previa presentazione di specifica SCIA da predisporre su apposita modulistica validata dall'ao BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso e resa disponibile nel portale polifunzionale "Unipass" (<https://portale.unipasspa.it>) ovvero anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata.

→ Per "affitto" nei casi in parola deve intendersi la cessione in uso di una o più postazioni di lavoro, poltrona o cabina o postazione, già esistenti all'interno dei locali nei quali il titolare dell'attività legittimamente svolge la propria attività, ad una nuova impresa, affinché quest'ultima possa esercitare in modo autonomo la propria attività, comunque coincidente per tipologia a quella svolta dall'impresa affittante. La relativa forma contrattuale – riconducibile alla figura contrattuale prevista dall'articolo 1615 (Gestione e godimento della cosa produttiva) e seguenti del Codice Civile, ovvero ad altre forme consentite dalla legislazione, verso pagamento di un determinato corrispettivo. – si configura come un contratto di affitto di bene strumentale con cui le parti stabiliscono tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle stesse. Deve intendersi escluso chiaramente che, nel caso di due imprese operanti in una medesima sede, si configuri un'unicità di complesso aziendale, nel qual caso si sarebbe in presenza di una sola impresa. Lo strumento dell'affitto di poltrona/cabina o postazione configura, dunque, un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro. Dalla reciproca indipendenza delle imprese esercenti l'attività all'interno dei medesimi locali deriva l'esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza, ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi dell'impresa concedente ovvero della concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all'uno o all'altro soggetto che costituisce condizione necessaria per l'efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte degli Organi competenti. Nel silenzio delle vigenti normative di settore, che non prevedono alcun obbligo in tal senso, per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, è auspicabile che venga evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti e delle attrezzature in uso e disponibilità dei soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell'affitto di poltrona/cabina/postazione. ^[35]

3. L'utilizzatore deve allegare alla SCIA la seguente documentazione:
- elaborato grafico in scala adeguata con individuazione della postazione e della parte dei locali di uso esclusivo dell'utilizzatore oltre che delle parti di uso comune;
 - copia del contratto di affitto di poltrona/cabina o postazione a firma congiunta dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le apparecchiature (in caso di attività di estetista) e le concrete modalità di utilizzo delle stesse. Qualora con il contratto d'affitto non siano individuati spazi di uso

^[33] vedasi i pareri del Ministero dello Sviluppo Economico rispettivamente [prot. n. 32215 dell'8 febbraio 2016](#), ad oggetto "Acconciatori ed estetisti. Affitto di poltrona. Coesistenza di più attività negli stessi locali", e [prot. n. 35008 del 10 febbraio 2016](#), ad oggetto "Attività di estetista – Risposta a quesito";

^[34] vedasi il [parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 19468 dell'11 febbraio 2015](#), ad oggetto "Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista";

^[35] vedasi rispettivamente la [nota della Sezione regionale Industria e Artigianato prot. n. 432484 del 27 ottobre 2015](#), ad oggetto "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nella forma dell'affitto di poltrona", il [parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 86335 del 9 giugno 2015](#), ad oggetto "Attività di acconciatura. Affitto di poltrona", il [parere della Sezione regionale Industria e Artigianato prot. n. 134105 del 28 marzo 2014](#), ad oggetto "Linee guida per l'esercizio delle attività di acconciatore/estetista nella forma dell'affitto di poltrona/cabina" (nel quale vengono esplicitate le diverse evidenze che consentono di escludere chiaramente che – nel caso di due imprese operanti in una medesima sede - si configuri un'unicità di complesso

esclusivo dell'utilizzatore, tutte le imprese esercenti l'attività nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e le attrezzature e le apparecchiature utilizzate in comune.

4. Nello svolgimento dell'attività è necessario che ogni impresa indichi chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e *piercing*, di idoneità soggettiva in modo da non generare confusione nel cliente in relazione al soggetto che fornisce la prestazione.

Capo secondo NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

articolo 8 - **Contenuto della SCIA**

1. Per le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e *piercing*, la SCIA deve essere presentata al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio, competente per territorio, su apposita modulistica validata dall'ao BIMdigitalPA del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso e resa disponibile nel portale polifunzionale "Unipass" (<https://portale.unipasspa.it>) ovvero anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. I contenuti dichiarativi, le autocertificazioni e la documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA sono quelli adottati a livello nazionale e regionale ai sensi del D.Lgs. 222/2016 e dei successivi Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali. In particolare, nella SCIA deve essere attestato il possesso:

- a) dei requisiti di onorabilità previsti dal D.Lgs. 159/2011 ^[36];
- b) dei requisiti professionali o, in caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e *piercing*, dell'idoneità soggettiva, previsti dalle normative richiamate all'articolo 4, da parte del responsabile tecnico;
- c) di locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali previsti dal presente regolamento per l'attività di acconciatore e di estetista e dalla D.G.R. 11/2013 per le attività di tatuaggio e *piercing*.

→ In attuazione del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella SCIA è ora trasferita al Comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del possesso dei requisiti professionali, salvi gli adempimenti e le verifiche di competenza delle Camere di Commercio relativamente e limitatamente all'eventuale riconoscimento della qualificazione artigiana. ^[37]

2. A pena di inammissibilità, la SCIA deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) elaborato grafico dei locali in scala adeguata, firmato digitalmente da un professionista abilitato, con indicazione per ogni locale delle superfici di calpestio, delle altezze, dei rapporti di finestratura illuminante ed apribile e delle destinazioni d'utilizzo, comprensivo di *layout* a descrizione dell'organizzazione dell'attività e delle attrezzature/apparecchiature (postazioni di lavoro, cabine/box, zona di attesa, zona *reception*, lavabi per il lavaggio delle attrezzature e degli utensili, servizi igienici, docce, spogliatoio del personale con armadietti, magazzino, deposito del materiale in uso nell'esercizio, deposito dei prodotti, deposito del materiale per le pulizie, contenitore dei rifiuti, contenitore per la biancheria sporca, ecc.);
- b) dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 ^[38], aggiornata alle norme di sicurezza, relativa all'impianto elettrico installato nei locali oppure, nel caso di impianto esistente prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo ed invariato alla data di presentazione della SCIA, dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso.

3. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della SCIA da cui risulti la data di presentazione al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio.

^[36] trattasi del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

^[37] trattasi della precisazione fornita dalla Commissione Regionale dell'Artigianato (C.R.A. Veneto) con propria [nota del 30 aprile 2010](#), ad oggetto "Competenza sull'accertamento dei requisiti professionali di estetista", alla luce dell'entrata in vigore della L.R. 21/2007 (che aveva abrogato l'articolo 8 della L.R. 29/91 e della [L. 40/2007](#)), in conseguenza della quale la competenza delle Commissioni provinciali per l'Artigianato all'accertamento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di estetista è venuta definitivamente meno, come evidenziato in riferimento alla [nota della Direzione regionale Artigianato prot. n. 653570 del 23 novembre 2009](#) e specificato nell'articolo 8 della [D.G.R. 440/2010](#) e nella L.R. 29/1991 e ulteriormente confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico sia nella propria [circolare n. 3656/C del 12 settembre 2012](#), ad oggetto "Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Circolare esplicativa", sia nel proprio [parere prot. n. 188379 del 27 ottobre 2014](#), ad oggetto "Parere su avvio attività di acconciatore", sia nel proprio [parere prot. n. 65416 dell'8 marzo 2016](#), ad oggetto "Attività di barbiere. Riconoscimento dei requisiti professionali";

^[38] trattasi del [decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37](#), ad oggetto "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

articolo 9 - **Informazione alla clientela**

Nell'esercizio nel quale è svolta l'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e *piercing* devono essere esposti al pubblico in modo visibile:

- la SCIA riferita all'attività (nei locali sede dell'attività);
- le tariffe di ogni singola prestazione (nei locali sede dell'attività);
- l'orario e i giorni di apertura e chiusura dell'esercizio (in modo visibile dall'esterno);
- il periodo di chiusura per ferie (in modo visibile dall'esterno);
- il periodo di sospensione dell'attività.

articolo 10 - **Subingresso, trasferimento di sede e variazione dei locali e del responsabile tecnico**

1. Con riferimento alle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e *piercing* il subingresso, inteso come trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività per atto tra vivi o *mortis causa*, le modifiche dei locali (riduzione, ampliamento e/o diversa distribuzione dei locali) ed il trasferimento della sede operativa (unità locale) dell'attività all'interno dello stesso Comune, sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio, competente per territorio. Le variazioni del responsabile tecnico, della sede legale / residenza, del legale rappresentante e della denominazione / ragione sociale sono soggette a comunicazione da presentare al medesimo Sportello comunale. La SCIA deve essere presentata al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio, contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto e nel caso, in particolare, di subingresso - trattandosi di vero e proprio titolo abilitante - deve essere presentata prima dell'inizio effettivo dell'attività.
2. In caso di subingresso senza modifica dei locali la SCIA deve contenere l'attestazione del subentrante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e delle attrezzature.
3. In caso di subentro *mortis causa*, la SCIA di subingresso può essere presentata dagli eredi o da un loro rappresentante entro un anno dalla morte del titolare, ma per l'esercizio dell'attività deve essere individuato un responsabile tecnico in possesso della necessaria abilitazione professionale o, in caso di attività di tatuaggio e *piercing*, idoneità soggettiva.
4. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 443/85 ^[39], possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché sia preventivamente individuato, tramite SCIA da presentare al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio, competente per territorio, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e *piercing*, dell'idoneità soggettiva.
5. In caso di variazione del rappresentante legale, della ragione o denominazione sociale o della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o variazioni del responsabile tecnico, deve esserne data comunicazione al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
6. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui alla L. 1/90 e al D.M. 110/2011, come modificato dal D.M. 206/2015, utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista, comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

articolo 11 - **Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività**

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera b), della L.R. 28/2009, e dall'articolo 9, comma 3, lettera c), della L.R. 29/91, l'esercizio dell'attività di estetista non può essere sospeso per un periodo superiore a tre mesi e quella di acconciatore per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

^[39] trattasi della [legge 8 agosto 1985, n. 443](#), ad oggetto "*Legge-quadro per l'artigianato*".

4. L'esercente l'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o *piercing* deve comunicare al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio, competente per territorio, la sospensione volontaria dell'attività qualora si protragga per periodi superiori ai 60 giorni continuativi.

articolo 12 - **Cessazione dell'attività**

In caso di cessazione dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o *piercing* per chiusura definitiva, il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, devono darne comunicazione al SUAP, ovvero allo Sportello Unico Commercio.

- Analogamente a quanto avviene per le attività commerciali, nel caso in cui un soggetto titolare intenda cessare definitivamente la propria attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o *piercing*, il medesimo è tenuto a darne comunicazione, comunque non preventiva, considerato che ai fini della tempistica il termine da rispettare è quello previsto per l'inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio competente per territorio, ovvero trenta giorni dalla data in cui avviene la cessazione dell'attività. ^[40]
- Nel caso in cui, invece, un soggetto titolare intenda cedere in proprietà o in gestione l'attività ad un altro soggetto (subingresso) – stante la finalità, ove possibile, di eliminare procedure non proporzionate – il soggetto cedente non è assoggettato all'obbligo della comunicazione. Infatti, a seguito delle informazioni che il subentrante, sia in qualità di nuovo proprietario che di affittuario, è tenuto a fornire (tra le quali anche l'indicazione dell'atto di registrazione dei contratti di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale), il SUAP, ovvero lo Sportello Unico Commercio, è in grado di acquisire i dati relativi alla cessazione definitiva o temporanea dell'attività del cedente. ^[41] Parimenti dicasi nel caso di trasferimento di sede dell'attività, in quanto adempimento già soggetto alla presentazione della SCIA di cui precedente articolo 10, comma 1.
- L'autocertificazione resa da un soggetto di essere l'unico erede del defunto titolare dell'azienda di estetista, acconciatore, tatuaggio o *piercing*, è sufficiente per ratificare la definitiva cessazione del titolo abilitativo esistente e della relativa iscrizione al Registro Imprese.

^[40] vedasi la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 28904 del 3 marzo 2015](#), ad oggetto "Cessazione dell'attività commerciale - Quesito";

^[41] vedasi la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 140764 del 17 aprile 2018](#), ad oggetto "Quesito relativo alla comunicazione di cessazione dell'attività commerciale";

Capo terzo NORME IGIENICO SANITARIE

articolo 13 - **Vigilanza igienico – sanitaria**

1. L'accertamento del rispetto dei requisiti igienico - sanitari di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'Allegato 1 al D.M. 206/2015, spetta ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS territorialmente competente.
2. Gli esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali dove è svolta l'attività, la SCIA o altro titolo abilitativo all'esercizio delle medesime attività.

articolo 14 - **Requisiti dei locali**

1. Nel caso di esercizio congiunto delle attività di cui all'articolo 4 i locali adibiti a ciascuna attività devono essere funzionalmente distinti e separati da parete. Nel caso di pareti non a tutta altezza, queste devono avere comunque altezza compresa tra 2,10 e 2,20 m. .
Possono, comunque, essere in comune tra le diverse attività l'ingresso, la sala di attesa, lo spogliatoio e il servizio igienico, utilizzabile sia dal personale che dai clienti.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso, anche quando coincide con la zona di esposizione di un'attività commerciale e lo spazio di attesa. Lo spazio di attesa può essere ricavato anche in corrispondenza dell'ingresso, purché risulti adeguatamente arredato con posti a sedere, direttamente comunicante con i locali nei quali sono svolte le attività di cui al comma 1 e separato dalle altre attività anche con elementi di arredo.



Nulla-osta sotto il profilo igienico-sanitario all'utilizzo in comune di alcuni locali tra le attività di cui al comma 1 e le attività con finalità prettamente commerciali quali farmacie, parafarmacie, profumerie, ecc., a condizione che vengano utilizzati in comune esclusivamente i seguenti locali:

- ingresso, anche qualora, ad esempio, l'entrata corrisponda al locale di vendita, ed eventuale servizio di accettazione/segreteria;
- spogliatoio del personale, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, allegato IV, punto 1.12.2;
- servizi igienici del personale, nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, allegato IV, punto 1.13.3.2;

Invece, devono essere d'uso esclusivo delle attività di cui al comma 1 - e non comunicanti con altre attività commerciali - i rimanenti locali delle attività di cui al comma 1, quali:

- locale o spazio destinato all'attesa della clientela;
- locali o *box* nei quali sono effettuati trattamenti al corpo o al viso;
- *wc* con anti*wc* degli utenti;
- locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, ovvero ad altra destinazione espressamente prescritta dal Comune o dall'ULSS per motivi connessi all'esercizio dell'attività in parola. ^[42]

3. I locali di esercizio delle attività di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di agibilità prescritti dalle norme e dai regolamenti edilizi e dei requisiti igienico sanitari previsti all'articolo 16. Inoltre, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

^[42] vedasi il [parere della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria prot. n. 449120 del 6 novembre 2018](#), ad oggetto "[D.G.R.V. n. 440/2010 – Esercizio di attività estetica artigianale in altre attività commerciali. Risposta a richiesta di parere](#)", nonché la [sentenza del T.A.R. Lazio n. 5036 del 20 maggio 2013](#), dalla quale si evince che – giusto il consolidato richiamo alla "*ratio di liberalizzazione delle attività commerciali*" sottesa ai due fondamentali "*Decreti Cresci Italia*" (il [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", e il [D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*") – deve "*intendersi consentita qualsiasi attività economica privata non espressamente vietata dalla legge*" e "*devono intendersi abrogate tutte le norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, con conseguente necessità di adottare un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che recano limiti o divieti*";

articolo 15 - **Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili nei quali vengono avviate nuove attività di cui all'articolo 4 devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico – sanitari:
- a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali. Ciascuna tipologia di attività deve disporre di un locale di lavoro con una superficie minima di almeno 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non può essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e a ulteriori 5 metri quadrati per ogni successivo;
 - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
 - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido e asciugamani a perdere;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto in materiale lavabile e disinfettabile e in numero equivalente a quello degli operatori;
 - un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
 - c) i locali e/o spazi di lavoro e il locale o spazio di attesa di cui alle lettere a) e b) devono:
 - avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascun locale di lavoro e dei *box* di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci partecipanti al lavoro e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;
 - essere dotati di una superficie illuminante minima pari a 1/10 della superficie in pianta del locale;
 - avere una quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento e uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, è possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica realizzata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla D.G.R. 1887/97 (e dalla connessa circolare 13/97)^[43] e della norma UNI 10339^[44];
 - avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
 - d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun *box* non deve essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile può essere di metri quadrati 4 nei *box* adibiti esclusivamente ai trattamenti di: *manicure* e *pedicure* estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei *box* non possono essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non può comunque risultare inferiore a metri 0,50.

^[43] trattasi della [deliberazione di Giunta regionale n. 1887 del 27 maggio 1997](#), ad oggetto "Revisione circolare regionale n. 38/87 'Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario", la cui approvazione è stata resa seguita dalla [circolare regionale n. 13 del 1° luglio 1997](#) pari oggetto;

^[44] trattasi della norma UNI 10339:1995, avente titolo "Impianti aerulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura", in vigore dal 30 giugno 1995;

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni e ampliamenti di immobili nei quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio le attività di cui all'articolo 4 devono essere dotati di almeno un servizio igienico con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.
Devono essere previsti almeno due servizi igienici, uno per gli addetti e uno per i clienti, nei seguenti casi, vincolanti:
 - a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci partecipanti al lavoro);
 - b) oppure, quando la superficie utile complessiva nella quale è svolta l'attività singola o congiunta è superiore a metri quadrati 70. Per superficie utile complessiva si intende la sala di attesa e i locali di lavoro e sono escluse le pertinenze, ad es. bagni, magazzini, spogliatoi, ecc.
3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere dotati di uno "spazio di attesa" e di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.
4. I locali o *box* nei quali sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda e con scarico collegato alla rete fognaria; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.
5. È obbligatoria l'installazione di un *box* doccia qualora nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al *box* doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio di attesa.
6. I locali nei quali si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere chiudibili. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo le norme vigenti in materia; i rifiuti taglienti o pungenti, ancorché monouso, devono essere smaltiti, tramite ditta autorizzata, come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo utilizzando un apposito imballaggio rigido.
7. L'attività di onicotecnico, con esclusione dei trattamenti di *manicure* e *pedicure* estetico, può essere svolta anche in spazi aperti all'interno dell'area di lavoro.
8. I locali nei quali sono esercitate le attività di tatuaggio e *piercing* devono presentare i requisiti igienico – sanitari previsti nell'Allegato A "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e *piercing*" alla D.G.R. 11/2013.

articolo 16 - **Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Le attività di cui all'articolo 4 devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio dotato di sportelli per quella pulita.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere fornite di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.
3. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili, ove presenti, devono essere rivestiti con materiale lavabile.
4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
 - c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;

- d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale nel quale sono realizzate;
- e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
- f) la sterilizzazione, ove prevista, si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
- autoclave;
 - sterilizzatore;
- con l'eventuale ulteriore impiego dei Raggi Ultravioletti UV per il mantenimento della sterilizzazione. Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;
- g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello;
- h) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine, possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.
5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
6. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati nell'attività di estetista devono rispettare le norme d'uso indicate nell'Allegato 2 al D.M. 206/2015.
7. In tutti i locali nei quali sono utilizzate attrezzature o parti di apparecchiature a contatto con persone, l'impianto elettrico dei locali deve soddisfare le norme CEI 64-8/7, variante V2 ^[45].
8. In caso di affitto di poltrona/cabina o postazione di cui all'articolo 7 è necessario che:
- i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, ecc.) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) siano distinti ed utilizzati separatamente;
 - ciascuna impresa definisca autonome procedure di disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso;
 - ciascuna impresa provveda alla pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, ecc.).
9. Le prestazioni di attività di acconciatore che possono essere eseguite presso la sede designata dal committente sono quelle definite dall'articolo 4 purché sia fatto uso di strumenti monouso o preventivamente disinfettati, sterilizzati e adeguatamente conservati fino al loro utilizzo; deve essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività. Le prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso la sede designata dal committente sono:
- le *manicure/pedicure* da effettuare con *kit* monouso sterilizzati e il *make-up*;
 - tutte le altre attività che non richiedono l'utilizzo di strumentazione e/o attrezzature complesse.

articolo 17 - **Norme igieniche per l'esercizio delle attività**

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno e ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

^[45] trattasi della norma tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) che raccoglie le particolari prescrizioni che si applicano agli impianti elettrici riguardanti particolari ambienti ed applicazioni ad uso medico (tra i quali rientrano anche i locali ad uso estetico), utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia e il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. In relazione alla valutazione del rischio, è fatto obbligo l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al D.Lgs. 81/2008 ^[46].
8. Fatti salvi gli obblighi informativi previsti per le attività di tatuaggio i *piercing* dalla D.G.R. 11/2013, i clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego di prodotti cosmetici devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso dei vari prodotti adoperati.
9. Presso i locali dell'esercizio l'esercente deve conservare:
 - a) il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (SCIA);
 - b) la tracciabilità riguardo:
 - elenco delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e relative certificazioni;
 - le schede tecniche delle attrezzature e apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e/o, se previste, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
 - la gestione rifiuti;
 - le misure di prevenzione delle malattie infettive (procedure di sterilizzazione, disinfezione, pulizie dei locali, ecc.).

articolo 18 - **Prodotti utilizzati nell'attività**

1. I prodotti cosmetici devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1223/2009 ^[47] sui prodotti cosmetici.
2. I pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla risoluzione europea AP(2008)1 ^[48] e dal regolamento (UE) 2020/2081 ^[49].

articolo 19 - **Manifestazioni pubbliche**

1. In caso di manifestazioni pubbliche legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di cui all'articolo 4 possono essere svolte a titolo dimostrativo, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al comma 2, da personale in possesso dei requisiti professionali e/o di idoneità soggettiva previsti dalla normativa vigente. A tal fine, l'organizzatore della manifestazione pubblica presenta previamente al SUAP,

^[46] trattasi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

^[47] trattasi del [regolamento \(CE\) n. 1223/2009](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;

^[48] trattasi della [risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP\(2008\)1 del 20 febbraio 2008](#) e s.m.i., ad oggetto "Requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up";

^[49] trattasi del [regolamento \(UE\) 2020/2081](#) della Commissione Europea del 14 dicembre 2020, che modifica l'allegato XVII del [regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente;

ovvero allo Sportello Unico Commercio, territorialmente competente apposita comunicazione allegando l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle loro generalità.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere esercitate qualora siano predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio delle attività, provviste di sistemi per l'igiene delle mani e separate/delimitate mediante pareti facilmente pulibili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia e di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetista o di tatuaggio e *piercing* deve avvenire nelle forme di cui all'articolo 16, comma 4, lettera f), anche in luoghi diversi da quello nei quali si svolge la manifestazione pubblica. L'ULSS verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

Capo quarto ORARI

articolo 20 - Giorni di esercizio ed orari delle attività

1. I giorni di esercizio e gli orari delle attività di cui all'articolo 4 sono rimessi alla libera determinazione dei relativi esercenti, che sono tenuti esclusivamente alla pubblicizzazione a favore della propria clientela dell'orario effettivamente svolto con esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

→ Al fine del presente articolo, si richiamano per sommi capi i concetti e i riferimenti normativi intervenuti al riguardo e le interpretazioni maggiormente consolidate a livello nazionale, utili e necessari ad esplicitare la 'ratio' di una progressiva liberalizzazione a vari livelli delle diverse attività economiche susseguite a partire dalla direttiva comunitaria n. 2006/123/CE (cosiddetta "*Bolkestein*") e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento (D.Lgs. 59/2010 ^[50]), ed ulteriormente ribadita e rafforzata con i successivi decreti cosiddetti "*Monti*" (su tutti, il D.L. 201/2011 ^[51]) nel biennio 2011/2012. In tale contesto, si evidenzia anzitutto che per l'articolo 10 del D.Lgs 59/2010 l'accesso e l'esercizio delle attività artigianali di "*servizio alla persona*" – nel cui ambito rientrano anche quelle disciplinate nel presente regolamento – costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate. In forza di dette norme, si è configurata la decadenza degli effetti (ovvero la disapplicazione, ancorchè senza espressa abrogazione) di tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali e regolamentari locali contrastanti con il principio generale per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Conseguentemente a ciò, laddove eventuali limitazioni fossero ancor oggi previste da precedenti regolamenti o ordinanze comunali, le stesse devono intendersi automaticamente abolite (ovvero non più efficaci) a fronte del diritto al libero esercizio garantito a ciascuna impresa.

Il tutto ha trovato opportuna conferma anche in alcune significative pronunce giurisprudenziali che hanno ribadito la prevalenza dei nuovi principi comunitari non solo rispetto al legislatore nazionale o regionale ma anche rispetto alla notoria potestà sindacale (tutt'ora valida) di coordinare gli orari e i turni di apertura delle attività commerciali ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000).

Nello specifico, giova ricordare che - nel contesto delle succitate discipline - nel tempo il legislatore ha utilizzato l'espressione "*esercizi commerciali*" in maniera atecnica nelle parti nelle quali ha inteso individuare l'insieme delle attività produttive sottese allo sviluppo economico del territorio, all'interno della quale possono essere ricondotte ed accomunate in termini di principi applicabili gli ambiti più eterogenei, ivi comprese le attività artigianali di "*servizio alla persona*" (acconciatori, estetisti, barbieri, tatuatori, ecc). In tale ambito, la disciplina degli orari delle attività artigianali ha continuato a rimanere "*normalmente*" oggetto, al pari di quella commerciale, di ordinanza del Sindaco, sulla base delle indicazioni generali eventualmente fornite al riguardo dal Consiglio comunale, anche se il richiamo specifico delle stesse non trovava riscontro nel citato articolo 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ma - a fronte delle intervenute discipline "*liberalizzatrici*" - alle stesse attività si devono anzitutto applicare in via prioritaria i principi generali di derivazione europea che impongono di non limitarne né l'insediamento né l'esercizio se non per motivi imperativi di interesse generale ^[52], ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 8, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 59/2010, come indicato anche dall'articolo 31 del D.L. 201/2011 ^[53]. Tendenza, questa, che era già stata avviata nel 2001 con la

^[50] vedasi il [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";

^[51] vedasi il [decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*";

^[52] per motivi imperativi d'interesse generale si intendono ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

^[53] secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi "*esercizi commerciali*" sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

modifica del Titolo V della Costituzione che - nel conciliare la riconosciuta competenza residuale generale delle Regioni nella materia *“commerciale”* in genere con le interferenze statali dettate dalla materia funzione con caratteristiche proprie di trasversalità quale la tutela della concorrenza - ha fin da allora ammesso le limitazioni di orario solo se ispirate ad esigenze di interesse pubblico prioritario, via via riconosciute anche dal legislatore (quali l'ambiente o la sicurezza pubblica).

A maggior ragione è risultato, quindi, evidente ed incontrovertibile l'effetto delle norme *“liberalizzatrici”* sopra richiamate nell'introduzione ed imposizione del principio fondamentale della facoltà in capo a ciascuna impresa di libera autodeterminazione delle modalità di esercizio della propria attività. Ovvero di decidere autonomamente giornate ed orari di apertura, che pertanto devono intendersi liberalizzati e rimessi alla libera scelta di ciascun operatore.

In tal senso, come sopra già accennato, eventuali limitazioni all'esercizio di dette attività (nelle quali rientrano anche quelle artigianali, oltre a quelle tipicamente commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione carburanti, ecc.) sono ora ammissibili solo per comprovati motivi imperativi di interesse generale, da motivare debitamente e da ratificare formalmente con l'approvazione in Consiglio comunale di opportuni indirizzi, sulla base dei quali il Sindaco adotta quindi una specifica ordinanza, avente comunque validità temporale fino alla risoluzione delle criticità da contrastare. Ordinanza, però, che – se carente nelle condizioni e nei presupposti fin qui esplicitati – sarebbe palesemente contestabile sotto il profilo della legittimità. In sostanza, la tutela della concorrenza, che le norme *“liberalizzatrici”* hanno valorizzato, può incontrare limiti esclusivamente in esigenze di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, ecc., ma non certamente nella mera salvaguardia di indefiniti interessi di categoria.

Pertanto, dal punto di vista giuridico l'apertura in qualsiasi giorno della settimana e gli orari delle attività artigianali di “servizio alla persona” non devono essere oggetto di disposizioni che impongano limitazioni, dato che queste possono ancora essere applicate solamente se sussistono motivi imperativi di interesse generale, e nel caso di specie non sembra proprio che allo stato attuale ne possano esistere (fatte salve, ovviamente, specifiche ragioni, quali sono ad esempio quelle sanitarie a rilevanza sovracomunale). Dette attività possono liberamente scegliere i giorni di esercizio e l'orario di attività e sono tenuti esclusivamente alla pubblicizzazione a favore della propria clientela dell'orario effettivamente svolto con esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno. ^[54] In tal senso, non sussiste più alcun obbligo per gli esercenti di dare comunicazione al Comune degli orari di apertura e chiusura dagli stessi adottati. Rimane, altresì, in capo al titolare – laddove di avvallesse di dipendenti nell'espletamento della propria attività - l'obbligo di rispettare i limiti e le norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato.

^[54] a tal riguardo, rileva il [parere del Consiglio di Stato n. 2065 – affare 1875/2015 del 27 agosto 2018](#), ad oggetto *“Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica”*, dal quale si evince - in armonia con i principi generali in materia di attività economiche in genere - la legittimità della facoltatività della scelta di orari e turni di chiusura;

Capo quinto CONTROLLI E SANZIONI

articolo 21 - **Vigilanza e controlli**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali nei quali è esercitata l'attività.

articolo 22 - **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il Comune introita i relativi proventi.
3. Gli importi delle sanzioni relative a violazioni al presente regolamento, ove non previsti dalle specifiche normative nazionali e regionali di settore (L.1/90, L. 174/2005, L.R. 29/91 e L.R. 28/09), vanno da un minimo di euro 25,00 a un massimo euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

articolo 23 - **Chiusura dell'esercizio**

1. Salvo quanto previsto all'articolo 22, il Comune, ovvero lo Sportello Unico Commercio - previa diffida - dispone la sospensione dell'attività nei casi di accertata violazione delle prescrizioni contenute nelle leggi n. 1/90 e n. 174/2005, nelle leggi regionali n. 29/91 e n. 28/2009, e nel presente regolamento sovracomunale.
2. La prosecuzione dell'attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'avvio nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della L.R. 28/2009 e dall'articolo 9, comma 3, della L.R. 29/91.

Capo sesto NORME TRANSITORIE E FINALI

articolo 24 - **Norme finali**

Sono fatte salve eventuali clausole di cedevolezza delle disposizioni di cui al presente regolamento non più compatibili a fronte dell'introduzione di successiva disciplina relativamente agli ambiti e alle materie trattate.

articolo 25 - **Approvazione**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dallo Statuto comunale e sostituisce integralmente, abrogandole, tutte le previgenti disposizioni comunali ora incompatibili con lo stesso.
